

Lo smaltimento delle acque reflue domestiche

COMUNE DI TARANO

Sportello Unico per l'Edilizia

Il responsabile del servizio
COLALELLI Alessandro

Obiettivo a lungo termine

La presentazione vuole sensibilizzare i cittadini circa la problematica dell'inquinamento ambientale e la conseguente presa di coscienza sulla necessità di adottare comportamenti ed azioni che ci consentano di lasciare ai nostri figli un mondo vivibile e possibilmente migliore dell'attuale.

Lo smaltimento delle acque reflue domestiche

La problematica che viene affrontata con questa breve presentazione è quella relativa allo smaltimento delle acque reflue domestiche.

La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – il cosiddetto

CODICE AMBIENTE

Le acque reflue domestiche sono definite dall'art. 74 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. come quelle *“provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”*.

Inquadramento normativo

Secondo il D.Lgs. 152/06 *“Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”* (art. 101, comma 1).

Inoltre *“ai fini di cui al comma 1, le Regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”* (D.Lgs. 152/06, art. 101, comma 2).

L'art. 103, al comma 1 stabilisce: *“E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche; [...]”*

Le disposizioni della Regione Lazio

La Regione Lazio, nel rispetto delle disposizioni nazionali e nella propria autonomia regolamentare, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 42, ha approvato il *“Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR)”*, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 3 al BURL n. 34 del 10.12.2007.

L'articolo 22 comma 1 delle norme di attuazione del PTAR stabilisce, fra l'altro, che *“gli scarichi nuovi o esistenti, di acque reflue domestiche originate da case sparse, da insediamenti residenziali e da insediamenti isolati inferiori a 50 a.e., se non allacciabili a reti fognarie, devono recapitare sul suolo o negli strati superficiali del suolo; devono essere depurati attraverso sistemi biologici di tipo vasca Imhoff con successiva subirrigazione o evotraspirazione fitoassistita dei reflui trattati”* inoltre specifica che *“le vasche settiche a tenuta dovranno essere eliminate e sostituite con sistemi depurativi conformi alle disposizioni sopra indicate”*.

Le disposizioni della Regione Lazio

Al comma 3 dello stesso art. 22 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionali, è previsto che *“gli scarichi esistenti di cui al comma 1 e 2, se ricadenti in aree sensibili o in bacini scolanti di aree sensibili ovvero in corpi idrici i cui bacini sono classificati nel presente Piano con lo stato qualitativo delle acque pessimo o scadente, devono essere adeguati entro il 31.12.2008; [...]”*.

Il territorio di Tarano, come quello degli altri Comuni della Bassa Sabina, nella carta della qualità dei bacini della Regione Lazio del PTAR è classificato “SCADENTE” e, d’altro canto ricade nell’area sensibile del bacino del Tevere, per cui la necessità di adeguare gli impianti esistenti di smaltimento delle acque reflue domestiche senza ulteriori deroghe .

La norma regionale

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 dicembre 2007

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

Supplemento ordinario n. 3 al "Bollettino Ufficiale" n. 31 del 10 dicembre 2007

*Pagine Italiane S.p.A. - C.so Venezia 100 - 00187 Roma

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA Roma, 10 dicembre 2007

Il pubblicazione è in 100 copie per
Regione: Tribunale di Roma n. 569/1986

SEGRETERIA REGIONALE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 210 - 00147 ROMA

L BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due edizioni fascicolari:
1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti delle Sott. e della U.E.)
2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento al Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento del importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42765001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II, alla parte III, alla parte I, II e III, e al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Ufficio Bollettino Ufficiale, Tel. 06-5166520 - 06-51665374.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è on-line consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it.

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-8054420).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 27 settembre 2007, n. 42.

Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR) ai sensi del D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni For 1

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 27 settembre 2007, n. 42.

Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR) ai sensi del D.Lgs. n. 152/99 e successive
modifiche ed integrazioni

Pag. 1

La norma regionale

Articolo 22

Misure per gli scarichi di piccoli insediamenti, case sparse, edifici isolati e di agglomerati urbani inferiori a 2.000 a.e.

1. Per gli scarichi di piccoli insediamenti, case sparse, insediamenti isolati e agglomerati urbani inferiori a 2.000 a.e. recapitanti in acque superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del suolo, sono definite le seguenti misure:

- a. gli scarichi, nuovi o esistenti, di acque reflue domestiche originate da case sparse, da insediamenti residenziali e da insediamenti isolati inferiori a 50 a.e., se non allacciabili a reti fognarie, devono recapitare sul suolo o negli strati superficiali del suolo; devono essere depurati attraverso sistemi biologici di tipo vasca Imhoff con successiva subirrigazione o evapotraspirazione fitoassistita dei reflui trattati;
- b. gli scarichi, nuovi o esistenti, di reflui domestici originati da insediamenti isolati maggiori di 50 a.e. e inferiori a 300 a.e., se non allacciabili a reti fognarie, possono recapitare in acque superficiali. In tal caso devono essere trattati con idonei sistemi di depurazione che conseguano un abbattimento non inferiore al 70% del carico inquinante in entrata, in riferimento all'ammoniaca e ai parametri indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Il raggiungimento dei suddetti limiti di emissione può essere raggiunto attraverso sistemi di trattamento di tipo biologico associati a trattamenti naturali dei reflui (fitodepurazione);

c. Gli scarichi, nuovi o esistenti, originati da agglomerati urbani inferiori a 2.000 a.e., recapitanti in acque superficiali, devono essere trattati con sistemi di depurazione tali da consentire emissioni conformi alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e un abbattimento non inferiore al 40% del carico in entrata dei parametri in tabella 2 dell'allegato 5 del suddetto decreto. I limiti di emissione dei suddetti scarichi possono essere raggiunti attraverso sistemi di depurazione di tipo biologico associati a trattamenti di nitrificazione e denitrificazione o trattamenti naturali dei reflui (fitodepurazione);

d. Le vasche settiche a tenuta dovranno essere eliminate e sostituite con sistemi depurativi conformi alle disposizioni sopra indicate.

2. Per gli scarichi di piccoli insediamenti, case sparse, insediamenti isolati e agglomerati urbani inferiori a 2.000 a.e. recapitanti in acque marino costiere, sono definite le seguenti misure:

- a. gli scarichi, nuovi o esistenti, di acque reflue domestiche originate da case sparse, da insediamenti residenziali e da edifici isolati inferiori a 200 a.e., recapitanti in acque marino-costiere devono essere sottoposti ad un trattamento che consegua l'abbattimento del carico inquinante in entrata non inferiore al 35% dei parametri indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, fatta eccezione per il parametro "solidi sospesi" per il quale l'abbattimento non dovrà essere inferiore al 50% del valore in entrata;
- b. gli scarichi, nuovi o esistenti, originati da agglomerati urbani inferiori a 10.000 a.e., recapitanti in acque marino-costiere devono essere sottoposti ad adeguati trattamenti depurativi di tipo biologico tradizionale o ad ossidazione totale o a fanghi attivi che conseguano limiti di emissione conformi alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

La norma regionale

3. Gli scarichi esistenti di cui al comma 1 e 2, se ricadenti in aree sensibili o in bacini scolanti di aree sensibili ovvero in corpi idrici i cui bacini sono classificati nel presente Piano con lo stato qualitativo delle acque pessimo o scadente, devono essere adeguati entro il 31 dicembre del 2008; se ricadenti in bacini diversi da quelli indicati devono essere adeguati entro il 22 dicembre 2015.

La classificazione di Tarano

Bacini: classi di qualità



Classe 1: Elevato



Classe 2: Buono



Classe 3: Sufficiente




Classe 4: Scadente



Classe 5: Pessimo



Non classificato



La fossa Imhoff e il pozzo a tenuta

Prima dell'entrata in vigore delle norme enunciate, lo smaltimento delle acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura poteva avvenire con immissione degli scarichi in una fossa biologica del tipo Imhoff e, successivamente, in una fossa settica a tenuta.

Tale soluzione prevedeva la necessità, per i titolari, di assicurare lo scarico della suddetta fossa a tenuta tramite una ditta specializzata munita delle necessarie autorizzazioni per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.

Oltre alla documentazione fiscale, la ditta incaricata dello smaltimento dei reflui era obbligata a rilasciare al titolare il FIR (Formulario Rifiuti) debitamente vistato dal sito di destinazione degli stessi (discarica).

La fossa Imhoff





Fig. 1. pianta e sezione di una vasca Imhoff

Le soluzioni tecniche


Le norme attuali prevedono l'eliminazione del sistema a FOSSA A TENUTA e la realizzazione di un sistema di

SUB – IRRIGAZIONE

o di

EVAPOTRASPIRAZIONE


La sub-irrigazione



La sub-irrigazione

Il sistema di subirrigazione genera scarichi sul suolo per cui va autorizzato dall'autorità competente solo se le caratteristiche degli scarichi rientrano nella tabella 3 o 4 del D.Lgs.152/06

La evapotraspirazione



La evapotraspirazione

La evapotraspirazione è un sistema chiuso e non dà origine a scarichi sul terreno o in corsi d'acqua, per cui non necessita l'acquisizione di nessuna autorizzazione allo scarico (comunale se sul terreno, provinciale se in corso d'acqua superficiale).

Caratteristiche degli impianti

La Regione Lazio ha adottato la Deliberazione di Giunta n. 219 del 13.05.2011, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 130 al BURL n. 24 del 28.06.2011.



ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2011, n. 219.

Adozione del documento concernente «Caratteristiche tecniche degli impianti di fitodepurazione, degli impianti a servizio di installazioni, di insediamenti ed edifici isolati minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti per il trattamento dei reflui di agglomerati minori di 2.000 abitanti equivalenti».

In alternativa: Il depuratore

La norma Regionale non vieta, anzi auspica il ricorso alla depurazione



- 1 - Sedimentazione e digestione anaerobica
- 2, 3 - Ossidazione o digestione aerobica
- 4 - Sedimentazione finale e ricircolo fanghi
- 5 - Disinfezione

Il depuratore

Il depuratore genera scarichi sul suolo o nei corsi d'acqua, per cui va autorizzato dalle rispettive autorità solo se le caratteristiche degli scarichi rientrano nella tabella 3 o 4 del D.Lgs.152/06

Vantaggi e Svantaggi

NON CI SVANTAGGI MA SOLO VANTAGGI

Per l'economia familiare e per l'Ambiente

- Eliminazione di una fonte di inquinamento: rimozione della fossa a tenuta non regolarmente mantenuta e svuotata.
- Risparmio nello smaltimento dei reflui (*sarà necessario svuotare raramente la fossa Imhoff e non la fossa a tenuta*)

Cosa fare per adeguarsi

- Presentare allo Sportello Unico dell'Edilizia comunale (SUE), una Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) a firma di un tecnico abilitato e corredata di un progetto del sistema di smaltimento reflui adottato, una relazione tecnica sullo stesso, una relazione idrogeologica se si opta per la subirrigazione o la evapotraspirazione, il piano di gestione delle terre e rocce da scavo in conformità al Decreto 10.08.2012 n. 161
- La SCIA dovrà essere corredata di nulla osta igienico – sanitario espresso dalla locale azienda USL.

I costi amministrativi

- € 100.00 per “Diritti di Segreteria SCIA” da effettuare sul c/c postale n. 14145023 intestato a “Comune di Tarano – Servizio Tesoreria”
- “Diritti Sanitari per parere progetto” (€ 51,65, salva diversa disposizione dell’AUSL) da effettuare sul c/c postale n. 10416022 intestato a “Azienda USL Rieti”

Maggiori informazioni

Maggiori informazioni possono essere richieste all'ufficio tecnico comunale, nei giorni di apertura al pubblico.

tel. 0765.607331

e.mail: suetarano@libero.it